

COMUNE DI GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355

info@comune.grottaferrata.roma.it

www.comune.grottaferrata.rm.it



SETTORE 1° SERVIZIO 3° LL.PP.

Prot. n. 3446...

del 03.11.2015

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente a tutela e salvaguardia della incolumità delle persone residenti in Grottaferrata Via Anagnina n. 344, in conseguenza del nubifragio accaduto il giorno 14 ottobre 2015.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale e nell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce: "... Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. ...";

RILEVATO che, a causa dei recenti cambiamenti climatici riscontrati negli ultimi anni che hanno interessato direttamente il territorio del Comune di Grottaferrata, si sono verificate situazioni di rischio derivante da fenomeni meteorologici avversi, che hanno causato allagamenti e/o innesco di fenomeni erosivi, con grave pregiudizio per la sicurezza di persone e cose;

VISTA la relazione d'intervento redatta dell'Ufficio Tecnico comunale, prot. n. 32512 del 16.10.2015, constatando che a seguito del forte nubifragio, verificatosi il giorno 14.10.2015, le acque avevano invaso l'interno di alcuni locali interrati siti in Via Anagnina n. 344, per una altezza di mt. 2,00, causando il crollo di alcune tramezzature di divisione degli ambienti e compromettendo l'integrità di mobili e suppellettili vari ivi collocati e la funzionalità degli impianti elettrici e di riscaldamento, nonché l'allagamento dei locali stessi;

VISTA la segnalazione prot. n. 33925/9 del 29/10/2015 raccolta dalla Polizia Locale e raccolta dalla sig.ra Annarosa Bolognini, residente in via Tuscolana (già via Anagnina) n. 344, Grottaferrata, nella quale l'esponente segnala che "... nella notte del 29/10/2015 tra le ore 2 e le ore 3 le proprietà Bognini e Piccoloantonio sono state nuovamente colpite da allagamento ma solo nella parte giardino posteriore (lato est per 20/30 cm) fino alla pavimentazione con caduta di acqua nella intercapedine per circa 2 cm, causato da una ingente quantità di acqua proveniente dalle proprietà confinanti e da più a monte ripetendo la procedura consueta nell'arrivo e nel percorso ...";

ACCERTATO che l'immobile in questione è distinto al N.C.E.U. del Comune di Grottaferrata al Foglio 17 particella 81 (immobile), particelle 79,80, e 54 (area giardinata) è rispettivamente di proprietà:

- Edificio A interno 1 – **BOGNINI ALIPIA ROCA** nata a Roma il 27.01.1955, residente a Grottaferrata Via Anagnina n. 344;
- Edificio A interno 2 – **BOMBARDIERI MARIA TERESA** nata a Caulonia (RC) il 13.11.1956 residente a Grottaferrata Via Anagnina n. 344 e **PICCOLANTONIO GIOVANNI** nato a Roma il 05.08.1958 residente a Grottaferrata Via Anagnina n. 344;
- Edificio A interno 3 – **DE LORENZO ADELAIDE** nata a Roma il 09.02.1948 residente a Grottaferrata Via Anagnina n. 344;

CONSIDERATO che per l'immobile in oggetto risultano essere stati rilasciati i seguenti titoli abilitativi:

- Licenza edilizia n° 58 del 23/12/1976 per la realizzazione di una casa agricola su terreno distinto in catasto al foglio 17 p.lle 54/51/55/59/16p, sulla base di preventivo N.O. da parte della Soprintendenza ai Monumenti del Lazio prot. 13676 del 11 Nov. 1976, seguita da comunicazione inviata al Corpo Forestale dello Stato di Rocca di Papa con prot. 29409/4234 del 23/12/1976 relativa al rilascio di detta licenza edilizia, in applicazione del vincolo per scopi idrogeologici (R.D. 3267/1923);
- Variante prot. 21362/4489 del 26 gen. 1978;

CONSIDERATO che per il medesimo immobile risulta rilasciato certificato di agibilità n° 18 del 9 giugno 1979 prot. 14980/2459 relativo a: Piano scantinato – garage e cantine; Piano Primo – abitazione; Piano sottotetto – soffitte;

CONSIDERATO che per il medesimo immobile risultano presentate due istanze di condono edilizio presentate ai sensi della L. 47/85: la prima con n° di registro 375 prot.7451 del 19/3/86 risulta definita con rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria n° 116 del 18/8/2009 relativamente a lavori di cambio di destinazione d'uso al piano seminterrato e sottotetto per l'immobile distinto in catasto al foglio 17 p.lle 81-69-54; la seconda con n° di registro 1838 prot.17026 del 15/6/87 risulta a tutt'oggi inevasa per mancata presentazione di documentazione integrativa richiesta con nota prot. 13503/1537 del 2/4/1983, relativa a: *“trasformazione di un sottotetto non praticabile in soffitta” e “realizzazione di una scala esterna ed eliminazione parziale di un solaio divisorio tra il piano terra ed il tetto”*;

CONSIDERATO che il rilascio del Permesso di costruire in sanatoria n° 116/2009, limitatamente alla normativa urbanistico-edilizia, non costituisce titolo sostitutivo del certificato di agibilità;

VISTA la Consulenza Tecnica d'Ufficio nell'A.T.P. promosso da **PICCOLANTONIO Giovanni + 2 c/ F.G. Costruzioni s.r.l. + 2**, a firma del C.T.U. Dott. Ing. Alessandro Maggiore, con studio a Velletri (Roma) Corso della Repubblica n. 112, il quale individua la causa degli allagamenti subiti dagli attori nello scarico superficiale delle acque non in un corpo idrico recettore, quale sarebbe potuto essere ad esempio un fosso, bensì *“in un canale creato artificialmente ad hoc nel fondo limitrofo di proprietà di terzi, che prosegue poi con la stessa sezione nella proprietà ove è sito il Ristorante “La Rondine” in direzione delle proprietà degli attori”*;

RILEVATO altresì che, come riportato nella relazione del C.T.U. Dott. Ing. Alessandro Maggiore, gli allagamenti sono stati causati dalla società convenuta in concorso col Comune di Montecompatri, per aver realizzato, giusta Convenzione approvata dal Consiglio Comunale di Montecompatri con Delibera n. 8 del 23.05.2014 un *“collettore di raccolta e dispersione per subirrigazione delle acque meteoriche provenienti dalla viabilità pubblica della sovrastante frazione di Molara”* collegandolo alla propria rete di smaltimento delle acque bianche che convoglia le acque nel punto di scarico sopra indicato;

RILEVATO CHE allo stato delle cose, visto il ripetersi degli allagamenti durante le intense precipitazioni piovose e nella prevedibile eventualità che tali eventi possano ripetersi, a tutela e salvaguardia delle persone che risiedono presso l'immobile in argomento, sito in Grottaferrata Via Anagnina n. 344, imporre il divieto di praticare e far praticare il piano interrato, dell'edificio A) interni 1,2 e 3.

CONSIDERATO

-che non è necessaria, data l'urgenza del provvedimento, desumibile dal sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico LL.PP., la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ed a quanti individuati dagli artt. 7 e 9 della legge n. 241/90;

EVIDENZIATO

- che ricorrono i presupposti per l'emaneazione di un'ordinanza contingibile ed urgente in quanto sussiste l'impossibilità, da un lato, di differire l'intervento su indicato ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente e, dall'altro, l'impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione.

VISTI

- l'art. 50, comma 4, e l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

ORDINA

ai proprietari dell'immobile sito in Grottaferrata Via Anagnina n. 344 (già Tuscolana), così rispettivamente identificati:

- Edificio A interno 1 – **BOGNINI ANNAROSA** nata a Roma il 27.01.1955, residente a Grottaferrata Via Anagnina n. 344;
 - Edificio A interno 2 – **BOMBARDIERI MARIA TERESA** nata a Caulonia (RC) il 13.11.1956 residente a Grottaferrata Via Anagnina n. 344 e **PICCOLANTONIO GIOVANNI** nato a Roma il 05.08.1958 residente a Grottaferrata Via Anagnina n. 344;
 - Edificio A interno 3 – **DE LORENZO ADELAIDE** nata a Roma il 09.02.1948 residente a Grottaferrata Via Anagnina n. 344;
- 1- con decorrenza immediata e fino alla revoca della presente:
 - a. è inibito l'uso ordinario come garage e cantina e per attività o impianti che prevedano la presenza continuativa di persone;
 - b. nonché, in caso si prevedano condizioni meteorologiche avverse, è interdetto l'accesso a chiunque al piano interrato delle proprie abitazioni, nel qual caso ogni accesso può essere consentito solo a personale dei Vigili del Fuoco o della protezione civile sotto la propria responsabile valutazione delle condizioni di sicurezza per operare;
 - 2- di redigere e presentare al Comune entro 15 giorni dalla notifica della presente, apposita relazione tecnica asseverata, da parte di professionista abilitato e iscritto nel relativo Ordine o Albo Professionale, sulla sicurezza strutturale dell'edificio e idrogeologica del lotto di pertinenza;
 - 3- di apporre agli accessi al piano interrato copia del presente provvedimento e recintare e segnalare ogni accesso al piano interrato.

DIFFIDA

Il Sindaco pro-tempore del Comune di Montecompatri e in solido la Soc. F.G. Costruzioni s.r.l., a eliminare ogni pericolo incombente sull'immobile sito in Grottaferrata Via Anagnina n. 344, come sopra identificato, derivante dal convogliamento delle acque meteoriche, così come relazionato nella C.T.U. del Dott. Ing. Alessandro Maggiore depositata in data 12.05.2015.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza venga immediatamente trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- a) Al Comando di Polizia Locale;
- b) Al Comando Stazione Carabinieri di Grottaferrata;
- c) Al Corpo Forestale dello Stato, Stazione di Rocca di Papa;
- d) Alla Prefettura di Roma;

RENDE NOTO


1) che a norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del 1° Settore Tecnico e Ambiente Arch. Luca SCARPOLINI – tel. 06.941405672 – dirtecnico@comune.grottaferrata.roma.it;

2) Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:


- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. del Lazio, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi di legge;
- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi di legge.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo pretorio e presso il sito web comunale.

Istr. Tecn. Geom. Enrico Antonelli



Visto: Il Dirigente del 1° Settore Tecnico - Ambiente
Arch. Luca Scarpolini



Il Sindaco

Dott. Giampiero FONTANA

